47241-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott.ssa MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. 2453
Dott.ssa ROSSELLA CATENA	- Consigliere relatore -	UP - 02/07/2019
Dott.ssa ALESSANDRINA TUDINO	- Consigliere -	R.G.N. 10254/2019
Dott.ssa IRENE SCORDAMAGLIA	- Consigliere -	
Dott.ssa MATILDE BRANCACCIO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis)

(omissis), nato a (omissis),

(omissis), nato a (omissis),

(omissis), nato a (omissis),

avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta emessa in data 06/03/2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito per l'imputato (omissis) l'Avv.to (omissis), in sostituzione dei difensori di fiducia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito per l'imputato (omissis) il difensore di fiducia, Avv.to (omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito per l'imputato (omissis) il difensore di fiducia, Avv.to (omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito per l'imputato (omissis) il difensore di fiducia, Avv.to (omissis) (omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza emessa in data 23/02/2017 dal Tribunale di Gela, con cui gli imputati erano stati dichiarati responsabili e condannati a pena di giustizia per i reati a loro rispettivamente ascritti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis), (omissis), (omissis) (omissis) in relazione al reato di cui al capo a) della rubrica – art. 416 cod. pen., in (omissis) dal settembre 2005 al settembre 2007 - in quanto estinto per prescrizione e, concesse ai predetti imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., riduceva la pena a ciascuno inflitta in anni due di reclusione in relazione al reato di cui al capo b) – artt. 81, comma 2, 110, 479 cod. pen., in (omissis), dal settembre 2006 al giugno 2006 -; dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) (omissis) in relazione al reato di cui al capo m) – artt. 81, comma 2, 110, 479 cod. pen., in (omissis) e (omissis) dal 2001 fino al luglio 2006 -, in esso assorbito il reato di cui al capo o), in quanto estinto per prescrizione quanto alle condotte commesse fino al mese di ottobre 2004, e, considerate le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., riduceva la pena in anni uno di reclusione.

2. In data 28/09/2018 (omissis) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (omissis), per:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'errata applicazione delle disposizioni sulla competenza territoriale, posto che sin dall'originaria contestazione la più grave fattispecie ascritta all'imputato era quella di cui all'art. 416 cod. pen., aggravata dal ruolo di capo e promotore, reato permanente, per il quale la competenza territoriale, a norma dell'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere individuata nel luogo in cui aveva avuto inizio la consumazione, nel caso di specie (omissis), sede delle società proprietarie dei vari istituti scolastici, con conseguente erronea applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen.;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 516, 517, 522 cod. proc. pen., non potendosi condividere la valutazione operata dapprima dal Tribunale, quindi dalla Corte territoriale, consistente nel qualificare come precisazione del capo di

imputazione l'attività compiuta dal pubblico ministero all'udienza del 26/09/2016, costituente, invece, una vera e propria contestazione suppletiva, atteso che un'attività di precisazione del capo di imputazione si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità citata in ricorso; in particolare, anche volendo aderire all'orientamento meno rigoroso, secondo il quale sarebbe comunque possibile procedere alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante già nota nella fase delle indagini preliminari, ciò non fa venire meno il profilo della idoneità della contestazione stessa ad incidere sul temine di prescrizione del reato originariamente contestato, già decorso nel caso di specie; peraltro, la giurisprudenza citata dai giudici di merito non appare pertinente, atteso che essa ha ad oggetto casi nei quali la natura fidefacente dell'atto emerga pacificamente, cosa non verificatasi nel caso di specie, concernente il registro di classe ed il registro dei professori, come dimostrato dal fatto che nei confronti degli autori materiali dei reati era stata formulata richiesta di archiviazione da parte della Procura di Gela per intervenuta prescrizione, accolta dal Giudice delle indagini preliminari;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 479, 476, comma secondo, cod. pen., essendo stati il registro di classe ed il registro dei professori qualificati come atti pubblici fidefacenti, in aperto contrasto con l'orientamento della Cassazione sul punto, del tutto travisato dalla sentenza impugnata, apparendo evidente come la natura fidefacente di un atto debba dipendere da una previsione normativa, risultando, in tal senso, assolutamente inconcludente il richiamo al d.m. del 5 maggio 1993 ed al successivo o.m. del 2 agosto 1996, n. 236, che non assegnano alcuna funzione certificatrice all'insegnante, come confermato dalle sentenze di legittimità indicate nelle sentenze di merito, peraltro del tutto impropriamente e/o erroneamente richiamate, in alcuni casi addirittura dimostrative dell'assunto contrario a quello sostenuto dai giudici di merito.

3. In data 04/10/2018 (omissis) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (omissis) , per:

3.1. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata prova della notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello presso il domicilio eletto dall'imputato in (omissis) , non risultando dalla relata di notifica l'attestazione del luogo dove la stessa era stata eseguita, ma solo la circostanza che era stata effettuata a mani della moglie;

3.2. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento

alla questione della competenza territoriale, già proposta in sede di udienza preliminare e reiterata in sede di primo grado e di appello, essendo stato rilevato come il reato associativo era stato commesso nel luogo ove avevano sede le società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l., costituite ed amministrate in (omissis), nel circondario del Tribunale di Agrigento, sino a quasi tutto il 2006, dovendosi rilevare come la più grave imputazione, al momento dell'esercizio dell'azione penale ed al momento dell'udienza preliminare, fosse proprio il reato associativo, la cui consumazione aveva avuto inizio, come detto, nel territorio di (omissis), in aperto contrasto con quanto sul punto affermato dai giudici di merito, peraltro in contrasto con quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 46134 del 2009;

3.3. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 597, 604, comma 1, 522, 178, 180 cod. proc. pen., 27 e 111 cost., 6 e 7, Carta EDU, atteso che la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., non era mai stata contestata, bensì ritenuta in sentenza dal giudice di merito, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e dei criteri di prevedibilità e di legalità dell'accusa penale, come richiamati dagli artt. 6 e 7 della Carta EDU sulla scorta delle giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non essendo in alcun modo prevedibile l'aggravante in esame; non a caso, infatti, il profilo della fidefacenza dell'atto era stato evidenziato solo dopo il decorso del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 479 cod. pen., non avendo la pubblica accusa ritenuto di modificare l'originaria imputazione, come dimostrato, inoltre, dall'archiviazione della *notitia criminis* in riferimento agli insegnanti a vario titolo coinvolti nella falsificazione, per decorso del termine di prescrizione, nonché dall'ordinanza adottata dal Giudice per l'udienza preliminare in data 19/10/2011 che, in sede di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, aveva indicato la competenza territoriale del Tribunale di Gela in riferimento alla più grave fattispecie associativa;

3.4. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, mancata assunzione di prova decisiva, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c), d), e), cod. proc. pen., atteso che, in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. – peraltro oggetto di una mera precisazione del capo di imputazione da parte del pubblico ministero all'udienza del 29/09/2016, e non di una contestazione ex art. 517 cod. proc. pen. - la difesa aveva richiesto, con lista testi tempestivamente depositata, l'ammissione di nuovi testi, reiterando detta richiesta alle udienze del 03/11/2016 e 15/12/2016; sul punto la Corte territoriale ha fornito una motivazione del tutto illogica, avendo ritenuto che la difesa avesse formulato istanza ex art. 603 cod. proc. pen., laddove si era inteso sottolineare la violazione dei diritti di difesa

dell'imputato, argomento del tutto pretermesso dalla Corte di merito, la quale si è limitata ad affermare che le prove dichiarative richieste dalla difesa non avrebbero apportato alcun contributo conoscitivo all'accertamento dei fatti, laddove, in caso di contestazione di nuova circostanza aggravante, si costituisce, in capo all'imputato, un diritto pieno alla prova, ai sensi degli artt. 190 e 468, comma 2, cod. proc. pen., che incontra solo il limite della irrilevanza o della manifesta superfluità della prova; in tal senso, infatti, non può considerarsi rilevante il richiamo all'art. 507 cod. proc. pen., contenuto nell'art. 519 cod. proc. pen., atteso che la disposizione di cui all'art. 507 cod. proc. pen. ha portata generale e, quindi, il citato richiamo significa che, in caso di modifica dell'imputazione o di contestazione di nuova circostanza aggravante, la difesa possa chiedere l'ammissione di nuove prove sino al termine della fase processuale di acquisizione delle stesse, a prescindere sia dal deposito della lista testi che dalla valutazione di assoluta necessità delle prove stesse; ne consegue, nel caso in esame, la nullità dell'ordinanza con cui non sono state ammesse le prove e delle sentenze emesse, ivi inclusa quella di appello, che ha richiamato un parametro di indispensabilità della prova, come visto non richiesto;

3.5. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 476, comma 2, 157, 158 cod. pen., 2699, 2700, 2702 cod. civ., 41 ed 85 r.d. n. 965/1924, 1 e 21 d. l.gs. 82/2005, 2 par. 2 lett. d) d.m. Ministero Pubblica Istruzione del 05/05/1993, diramato con Circolare ministeriale n. 167 del 27/05/1993, 4 e 5 o.m. Istruzione n. 236 del 1996, 125 comma 3, 546 lett. e), 597 cod. proc. pen., atteso che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la qualificazione di fidefacenza di un atto discende da una precisa norma di legge o di regolamento, che attribuisca all'atto posto in essere dal pubblico ufficiale natura fidefacente, norma per nulla individuata dalla Corte territoriale, nonostante lo specifico motivo di gravame, posto che le disposizioni richiamate in sentenza – art. 41 r.d. n. 965/1924, d.m. 05/05/1993, o.m. n. 236/1996 – non autorizzano affatto la lettura che ne offre la Corte di merito. Gli artt. 41 e 85 r.d. n. 965 del 1924 si limitano ad indicare che i registri contengono notizie degli alunni e delle loro assenze, senza attribuire a dette annotazioni alcuna fede privilegiata, come, peraltro, si evince dal tenore letterale delle altre disposizioni citate, che richiamano termini quali "registrazione" finalizzata alla "comunicazione reciproca" degli insegnanti, con evidente funzione didattica ed organizzativa ad uso interno dei docenti, dotata di valenza pubblica ai fini del primo comma dell'art. 476 cod. pen., a nulla rilevando l'impossibilità del dirigente scolastico di revocare o annullare una nota disciplinare contenuta nel registro di classe, profilo che riguarda la natura del rapporto gerarchico improprio tra le due figure professionali, parimenti irrilevante essendo la natura probatoria del documento ai fini della prestazione lavorativa del docente, che

riguarda un aspetto probatorio non dotato di certezza assoluta e, quindi, di fede privilegiata; ciò, per altro verso, emerge dalla comune esperienza di modificare le annotazioni nei registri di classe senza seguire in alcun modo le procedure previste, in tali casi, per gli atti pubblici fidefacenti, come emerge, ad esempio, dalla legge notarile, dalle disposizioni che regolano gli atti certificativi dei cancellieri, dei segretari comunali, dei direttori sanitari di ospedali; la stessa giurisprudenza di legittimità nega la natura di atto pubblico fidefacente ai detti registri, salvo un solo precedente in senso contrario, e le attuali disposizioni del d. lgs. 82 del 2005 chiaramente attribuiscono ai documenti informatici valore probatorio privilegiato solo nel caso in cui ad essi sia apposta la firma digitale, il che non è previsto per i registri di classe, per i quali, anzi, è prevista la sola firma elettronica.

4. In data 26/09/2018 (omissis) ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia Avv.to (omissis) e Avv.to (omissis), per:

4.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 522 cod. proc. pen., rilevando la nullità della sentenza per difetto di contestazione e mancata declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato, non essendo contenuta nella originaria imputazione alcuna indicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. né della natura fidefacente dei registri di classe, come affermato dalla stessa Cassazione con la sentenza della Sez. 5, n. 30435 del 05/07/2018 e come emerso dalle medesime vicende processuali evocate, sul punto, dagli altri computati in riferimento alla specifica vicenda, a nulla rilevando la "precisazione" effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 29/09/2016, che nulla ha a che vedere con una contestazione suppletiva, non essendo stato concesso alcun termine a difesa agli imputati, che pure ne avevano fatto richiesta, essendo stato il processo rinviato per altre ragioni, né essendo stato loro consentito di articolare mezzi di prova al riguardo; senza contare che, alla data della udienza indicata, era già spirato il termine di prescrizione del reato;

4.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 476 cod. pen., non potendosi far discendere la natura di atto pubblico fidefacente del registro di classe dalla circostanza che esso attesta fatti avvenuti alla presenza del docente, anche alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità, che qualifica il detto registro ai sensi del primo comma dell'art. 476 cod. pen.

5. In data 04/10/2018 (omissis) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (omissis), per:

5.1. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla questione della competenza territoriale, già proposta in sede di udienza preliminare e reiterata in sede di primo grado e di appello, essendo stato rilevato come il reato associativo era stato commesso nel luogo ove avevano sede le società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l., costituite ed amministrate in (omissis), nel circondario del Tribunale di Agrigento, sino a quasi tutto il 2006, dovendosi rilevare come la più grave imputazione, al momento dell'esercizio dell'azione penale ed al momento dell'udienza preliminare, fosse proprio il reato associativo, la cui consumazione aveva avuto inizio, come detto, nel territorio di (omissis), in aperto contrasto con quanto sul punto affermato dai giudici di merito, peraltro in contrasto con quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 46134 del 2009;

5.2. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 597, 604, comma 1, 522, 178, 180 cod. proc. pen., 27 e 111 cost., 6 e 7, Carta EDU, atteso che la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., non era mai stata contestata, bensì ritenuta dal giudice di merito, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e dei criteri di prevedibilità e di legalità dell'accusa penale, come richiamati dagli artt. 6 e 7 della Carta EDU, sulla scorta delle giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non essendo in alcun modo prevedibile la contestazione dell'aggravante in esame; non a caso, infatti, il profilo della fidefacenza dell'atto è stato evidenziato solo dopo il decorso del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 479 cod. pen., non avendo la pubblica accusa ritenuto di modificare l'originaria imputazione, come dimostrato, inoltre, dall'archiviazione della *notitia criminis* in riferimento agli insegnanti a vario titolo coinvolti nella falsificazione, per decorso del termine di prescrizione, nonché dall'ordinanza adottata dal Giudice per l'udienza preliminare in data 19/10/2011 che, in sede di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, aveva determinato la competenza territoriale del Tribunale di Gela in riferimento alla più grave fattispecie associativa;

5.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 476, comma 2, 157, 158 cod. pen., 2699, 2700, 2702 cod. civ., 41 ed 85 r.d. n. 965/1924, 1 e 21 d. l.gs. 82/2005, 2 par. 2 lett. d) d.m. Ministero Pubblica Istruzione del 05/05/1993, diramato con Circolare ministeriale n. 167 del 27/05/1993, 4 e 5 o.m. Istruzione n. 236 del 1996, 125 comma 3, 546 lett. e), 597 cod. proc. pen., atteso che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la qualificazione di fidefacenza di un atto discende da una precisa norma di legge o di regolamento che attribuisca all'atto posto in essere dal pubblico ufficiale natura fidefacente, norma per nulla individuata dalla

Corte territoriale, nonostante lo specifico motivo di gravame, posto che le disposizioni richiamate in sentenza – art. 41 r.d. n. 965/1924, d.m. 05/05/1993, o.m. n. 236/1996 – non autorizzano affatto la lettura che ne offre la sentenza impugnata. Gli artt. 41 e 85 r.d. n. 965 del 1924 si limitano ad indicare che i registri contengono notizie degli alunni e delle loro assenze, senza attribuire a dette annotazioni alcuna fede privilegiata, come, peraltro, si evince dal tenore letterale delle altre disposizioni citate, che richiamano termini quali "registrazione" finalizzata alla "comunicazione reciproca" degli insegnanti, con evidente funzione didattica ed organizzativa ad uso interno dei docenti, dotata di valenza pubblica ai fini del primo comma dell'art. 476 cod. pen., a nulla rilevando l'impossibilità del dirigente scolastico di revocare o annullare una nota disciplinare contenuta nel registro di classe, profilo che riguarda la natura del rapporto gerarchico improprio tra le due figure professionali, parimenti irrilevante essendo la natura probatoria del documento ai fini della prestazione lavorativa del docente, concernente un profilo probatorio non dotato di certezza assoluta e, quindi, di fede privilegiata; ciò, per altro verso, emerge dalla comune esperienza di modificare le annotazioni nei registri di classe senza seguire in alcun modo le procedure previste, in tali casi, per gli atti pubblici fidefacenti, come emerge, ad esempio, dalla legge notarile, dalle disposizioni che regolano gli atti certificativi dei cancellieri, dei segretari comunali, dei direttori sanitari di ospedali; la stessa giurisprudenza di legittimità nega la natura di atto pubblico fidefacente ai detti registri, salvo un solo precedente in senso contrario, e le attuali disposizioni del d. lgs. 82 del 2005 chiaramente attribuiscono ai documenti informatici valore probatorio privilegiato solo nel caso in cui ad essi sia apposta la firma digitale, il che non è previsto per i registri di classe, per i quali è prevista la sola firma elettronica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La vicenda processuale in esame va inquadrata alla luce della formulazione delle fattispecie di reato ascritte agli imputati, come di seguito riportata:

(omissis) , (omissis) , (omissis) (omissis)

b) del delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 479 cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il (omissis) quale amministratore, il (omissis) ed il (omissis) quali soci, gestori ed amministratori di fatto della (omissis) s.r.l., già (omissis) s.r.l., allo scopo di realizzare il programma delittuoso, fornendo alla segreteria ed al corpo docente precise, chiare ed

univoche direttive circa la compilazione dei registri di classe e dei professori, e quindi come mandanti, concorso con gli stessi nella falsa attestazione delle presenze degli alunni in classe, sullo svolgimento degli argomenti ed in generale sul complessivo rilevamento dell'attività didattica; in (omissis) dal settembre 2005 al giugno 2006.

(omissis)

m) del delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 479 cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di preside dell'istituto paritario (omissis), fornito al corpo docente precise, chiare ed univoche direttive circa la compilazione dei registri di classe e dei professori, concorso nella falsa attestazione delle presenze degli alunni in classe, sullo svolgimento degli argomenti ed in generale sul complessivo rilevamento dell'attività didattica; in (omissis), dal 2001, fino al luglio 2006.

Occorre, quindi, passare alla trattazione delle questioni enucleabili dai ricorsi proposti, che costituiscono temi comuni a tutti gli imputati e che impongono, nella redazione della motivazione, una illustrazione ed una trattazione comune, anche per evitare inutili ripetizioni e rispettare la funzione della sentenza quale documento di sintesi, come rilevabile dall'espresso dettato normativo di cui agli artt. 544 e seguenti cod. proc. pen., richiamati, in quanto applicabili, dall'art. 617, comma 1, del medesimo codice.

Nel rispetto del canone dialettico del ragionamento decisorio, correlato alla struttura del giudizio come processo di parti, da svolgere in condizioni di parità davanti al giudice terzo, come prescritto dall'art. 111, comma secondo, Costituzione, si passerà, poi, ad esaminare le questioni proposte singolarmente dai singoli ricorrenti.

Detta operazione ermeneutica non può che essere svolta considerando come le argomentazioni difensive devono essere valutate in raffronto con il complesso motivazionale emergente da entrambe le sentenze di merito, atteso che esse, trattandosi di "doppia conforme" quanto all'affermazione di responsabilità in riferimento ai reati oggetto di ricorso, non possono che integrarsi vicendevolmente, costituendo un unico *corpus* argomentativo ed ermeneutico.

Costituisce, infatti, *ius receptum* il principio in base al quale in sede di controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa delle sentenze di merito si salda tra loro, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595;

Sez. 3, sentenza n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615).

1.La competenza territoriale

In riferimento al profilo concernente la valutazione della competenza territoriale da parte del Tribunale di Gela, va premesso che le sentenze di merito – quella di primo grado alle pagg. 17 e segg., quella di appello alle pagg. 12 e segg. – hanno affermato che gli imputati avevano messo in opera un capillare sistema operativo illecito in (omissis) , che consentiva di far apparire fittiziamente, in base a false attestazioni della loro presenza, come alunni interni di istituti parificati numerosi soggetti, consentendo loro di conseguire, in tal modo, il diploma finale di scuola superiore, dopo che i predetti si erano presentati a sostenere gli esami presso l'Istituto (omissis) .

Il Tribunale di Gela ha individuato la propria competenza territoriale sia in riferimento al più grave delitto di falso, accertato soprattutto presso l'istituto di Gela, sia in riferimento al reato associativo, affermando che la competenza in riferimento a detta fattispecie si radica nel luogo dove è operativa l'associazione, nella specie (omissis), quindi ha aggiunto che, anche volendosi applicare i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen., la competenza territoriale si sarebbe comunque radicata in (omissis), luogo dove è stata iscritta la notizia di reato per la prima volta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen.

La Corte di Appello ha concordato con detta motivazione, rilevando come (omissis) fosse il luogo in cui si estrinsecava con maggiore incisività la condotta associativa, poiché l'istituto (omissis) era il centro focale dell'attività delittuosa, dovendosi, in ogni caso, applicare l'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., data la connessione tra reato associativo e reati fine.

Tanto premesso, va osservato che costituisce orientamento interpretativo maggioritario, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, da cui il Collegio non intende discostarsi, il principio secondo il quale in caso di reati connessi, uno dei quali riguardi il delitto di associazione per delinquere, avente natura di reato permanente, la competenza territoriale va determinata con riferimento al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura organizzativa, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del *pactum sceleris*. Solo nell'ipotesi in cui non emerga con chiarezza il luogo in cui detta associazione sia stata operativa, né sia possibile fare ricorso al luogo di consumazione dei reati-fine, trova applicazione il criterio di cui all'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 1, sentenza n. 29160 del 24/06/2008, Conflitto competenza in proc. Barrero ed altri, Rv. 240480; Sez. 5, sentenza n. 2269 del 12712/2006, dep. 23/01/2007, Tavaroli, Rv. 236300; Sez. 1, sentenza n. 45388 del 07/12/2005, Saya, Rv. 233359).

Peraltro, anche la più risalente giurisprudenza di legittimità ha sempre considerato come la competenza territoriale in tema di reati associativi si radichi nel luogo in cui la struttura criminosa diventa concretamente operante, indipendentemente dal luogo di consumazione dei singoli reati-fine (Sez. 1, sentenza n. 4761 del 26/10/1994, Conflitto competenza G.i.p. Trib. Brescia e Trib. Milano in proc. Arricghetti, Rv. 199964; Sez. 1, sentenza n. 703 del 25/11/1992, dep. 26/01/1993, Taino ed altri, Rv. 192783).

Il Collegio non ignora l'esistenza di un orientamento ermeneutico di segno differente, che ravvisa, quale criterio determinante, quello del luogo in cui l'associazione si è costituita (Sez. 2, sentenza n. 26285 del 03/06/2009, Rv. 244666; Sez. 4, sentenza n. 35229 del 07/06/2005, Rv. 232081; Sez. 4, sentenza n. 17636 del 12/02/2004, Rv. 228183).

Tuttavia, come detto, che il luogo in cui la struttura risulti pienamente operante coincida con il luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, è principio sicuramente consolidato nella prevalente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, a cui il Collegio aderisce, dovendosi ritenere il diverso orientamento del tutto minoritario, oltre che risalente e, come tale, del tutto superato dal più recente ed unitario filone interpretativo (Sez. 2, sentenza n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083; Sez. 6, sentenza n. 4118 del 10/01/2018 - dep. 29/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 6, sentenza n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato e altro, Rv. 271585; Sez. 2, sentenza n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Cass. Sez. 2, n. 26763 del 15/03/2013, Rv. 256650; Sez. 2, sentenza n. 26763 del 15/03/2013, Leuzzi, Rv. 256650; Sez. 2, sentenza n. 22953 del 16/05/2012, Tempestilli ed altro, Rv. 253189; Sez. 1, sentenza n. 17353 del 09/04/2009, Conflitto i competenza in proc. Antoci, Rv. 243566).

Ciò, peraltro, discende dalla natura permanente del reato, per cui assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il *pactum sceleris*, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, ossia il luogo ove risulta realizzata e mantenuta la situazione antigiuridica in cui si concreta in maniera decisiva e rilevante il pericolo per l'ordine pubblico, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione. Proprio l'oggetto giuridico della tutela, individuato nell'ordine pubblico, fa sì, quindi, che assuma rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il *pactum sceleris*, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.

Si precisa che le valutazioni relative alla identificazione del luogo ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose del sodalizio si atteggiano come apprezzamenti di merito, censurabili in sede di legittimità solo

ove fondati su un travisamento della prova o caratterizzati da vizi logici manifesti e decisivi. Nel caso di specie la Corte territoriale, come visto, ha individuato in (omissis) il luogo di operatività della struttura, in quanto sede dell'istituto scolastico (omissis) , presso il quale venivano convogliati gli studenti provenienti da tutti gli altri istituti del territorio facenti capo ai sodali, al fine di sostenere gli esami.

Peraltro, la Corte territoriale ha ricordato come sussistesse, senza alcun dubbio, tra il delitto associativo ed i reati-fine, la connessione di cui all'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., con conseguente applicazione del criterio di cui all'art. 16 cod. proc. pen.

La sussistenza della detta connessione, per la verità, non risulta affatto contestata dai ricorsi sul punto che, come visto, si sono limitati a contestare il criterio di individuazione della competenza territoriale in funzione del luogo di consumazione del delitto associativo.

2. La contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen.

2.1. Come si evince dal verbale dell'udienza dibattimentale del 29/09/2016 innanzi al Tribunale di Gela – atto consultabile da parte di questa Corte, attesa la natura del motivo di ricorso, che involge questioni di natura processuale – il pubblico ministero aveva proceduto a contestare, in riferimento ai capi di imputazione sub B), L), M) ed O), agli imputati delle predette fattispecie di reato, la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., con la specificazione, in relazione ai predetti capi di imputazione, dell'inciso "con aggravante di aver commesso il fatto su atti che fanno fede fino a querela di falso". Dal medesimo verbale risulta che il Collegio aveva concesso un termine a difesa, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., "per consentire ai difensori di valutare l'avvenuta precisazione delle imputazioni", rinviando la trattazione del processo all'udienza del 03/11/2016. Va, inoltre, ricordato che all'udienza predetta gli imputati, odierni ricorrenti, erano tutti presenti, ad eccezione del (omissis) già dichiarato contumace; nei confronti di quest'ultimo, quindi, avrebbe dovuto essere disposta la notifica del verbale di udienza ai sensi dell'art. 520, comma primo, cod. proc. pen., omissione non rilevata né eccepita in seguito dalla difesa del predetto imputato. In data 20/10/2016 risulta depositata, da parte della difesa del (omissis) , "istanza di ammissione lista testi a seguito di contestazione suppletiva", recante annotazione in data 25/10/2016, a firma del Presidente del Collegio, che su detta istanza si sarebbe provveduto in udienza. All'udienza del 03/11/2016 – come risulta dal relativo verbale – il difensore del (omissis) aveva chiesto, in via principale, alla luce della modifica del capo di imputazione con contestazione di circostanza aggravante, la declaratoria di

improcedibilità del reato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per prescrizione già decorsa; in via gradata, qualora si fosse ritenuto di trovarsi in presenza di una precisazione del capo di imputazione, chiedeva dichiararsi ex art. 429 lett. c), cod. proc. pen., la nullità del decreto di citazione a giudizio, richieste alle quali si associavano anche i difensori degli altri imputati, rilevando, altresì, la tardività della contestazione del pubblico ministero, formulata ai sensi degli artt. 517 e 523 cod. proc. pen., intervenuta ad istruttoria dibattimentale conclusa, in prossimità della discussione finale delle parti. Il Tribunale, sentito il pubblico ministero, con ordinanza allegata al verbale di udienza, rilevato che la natura fidefacente di un atto falso può essere ritenuta in sentenza dal giudice, senza che ciò determini la modifica del capo di imputazione, escludendosi, pertanto, che nel caso di specie potesse ritenersi di essere in presenza di una nuova contestazione intervenuta una volta che il reato era già prescritto, e che non sussisteva alcuna incertezza quanto ai fatti descritti in maniera specifica, tale da consentire l'esercizio del diritto di difesa; rilevato che, in ogni caso, il Tribunale aveva consentito ai difensori un termine per controdedurre, escludendo, tuttavia, che tale facoltà potesse estendersi sino al punto di formulare richiesta di nuove prove, peraltro genericamente dedotte, rigettava le istanze difensive.

La Corte di merito, investita dai motivi di gravame, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., le prove testimoniali richieste dalla difesa risultavano inidonee a fornire un ulteriore contributo conoscitivo in termini di indispensabilità, atteso che le circostanze su cui avrebbero dovuto riferire i testi – la natura fidefacente dei registri di classe e le modalità di tenuta e di accesso agli stessi – emergevano chiaramente dalla normativa che disciplina la documentazione dell'attività da parte dei docenti, accogliendo la richiesta di rinnovazione limitatamente alla prova documentale; quanto alla modalità di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., la Corte di appello, pur dando atto di orientamenti diversificati da parte della giurisprudenza di legittimità, riteneva di aderire a quello secondo il quale può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, qualora la natura fidefacente dell'atto, pur non esplicitamente contestata nel capo di imputazione, sia indicata chiaramente in fatto ed emerga inequivocabilmente dalla tipologia dell'atto falsificato, non prevedendo la vigente normativa alcun limite temporale o preclusione all'esercizio del potere di modificare l'imputazione in dibattimento, essendo la contestazione di una circostanza emersa in dibattimento attività meramente ricognitiva, inidonea a determinare una situazione di limitazione dei diritti della difesa dell'imputato, che può sempre chiedere termine per poter controdedurre e difendersi; nel caso di specie, inoltre, l'imputazione aveva chiaramente descritto il fatto (pagg. 7-9 della sentenza impugnata).

Tanto premesso per quanto riguarda la ricostruzione dell'iter processuale posto a base dei motivi di ricorso, va osservato che, nel caso di specie, senza alcun dubbio, la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., aveva formato oggetto di una contestazione suppletiva, che – così come la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente di cui all'art. 517 stesso codice - può essere effettuata dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Ciò in quanto va riconosciuto alla pubblica accusa il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva, come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione (Sez. U, sentenza n. 4 del 28/10/1998, dep. 11/03/1999, Barbagallo, Rv. 212757; Sez. 5, sentenza n. 8631 del 21/09/2015, dep. 02/03/2016, Scalia, Rv. 266081; Sez. 5, sentenza n. 51248 del 05/1172014, Cutrera, Rv. 261742; Sez. 6, sentenza n. 18749 del 11/04/2014, B. Rv. 262614; Sez. 6, sentenza n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284; Sez. 2, sentenza n. 3192 del 08/01/2009, Caltabiano, Rv. 242672; Sez. 6, sentenza n. 931 del 02/10/2003, dep. 19/01/2004, Barbetta, Rv. 228050; Sez. 6, sentenza n. 31705 del 07/03/2003, Bienati, Rv. 228400).

In tal senso appare chiaramente indicativa, quanto alla natura di contestazione suppletiva della circostanza aggravante, nel caso in esame, l'esplicito richiamo all'art. 517 cod. proc. pen. da parte del Tribunale, nonché la concessione di un termine a difesa da parte del medesimo Collegio; non a caso, come si evince dai verbali delle udienze dibattimentali esaminati, il cui contenuto è stato in precedenza sintetizzato, neanche i difensori avevano avuto alcun dubbio in merito, nulla avendo eccepito all'udienza del 29/09/2016, avendo, anzi, uno di essi avanzato, subito dopo, istanza di ammissione di testi proprio in riferimento alla intervenuta contestazione suppletiva della circostanza aggravante.

Ne discende che la natura dell'attività processuale non può essere individuata in riferimento ad una formulazione terminologica da parte del Tribunale – che, seppure impropriamente, aveva parlato di "precisazione dell'imputazione" – qualora, come verificatosi nel caso in esame, la successione procedimentale, oltre che la intrinseca attività posta in essere dal pubblico ministero, chiaramente evidenziavano la sussistenza della contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., seguita dalla individuazione di un termine agli imputati per poter controdedurre.

Senza alcun dubbio, poi, come ricordato dalla motivazione della sentenza della Corte EDU Drassich c. Italia del 11/12/2007, "*Le disposizioni dell'articolo 6 § 3 a) non impongono alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e del motivo dell'accusa formulata nei suoi confronti. Esiste peraltro un legame tra i commi a) e b) dell'articolo 6 § 3, e il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa deve essere considerato alla luce del diritto per l'imputato di preparare la sua difesa (Pélissier e Sassi c. Francia già cit., §§ 52-54). Se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti.*"

In tal senso, quindi, la sequenza procedimentale delineata dal codice di rito con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 516 e segg., cod. proc. pen., appare del tutto compatibile con i principi della Carta EDU, peraltro genericamente richiamati nei motivi di ricorso, considerato che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non ha mai ravvisato alcuna violazione dei principi appena richiamati da parte di istituti degli ordinamenti interni quale la contestazione suppletiva.

Quanto al diritto alla prova scaturente dalla contestazione di una circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., senza alcun dubbio l'ampliamento dell'imputazione originaria determina l'ampliamento del *thema probandum*, ma altrettanto pacificamente il diritto alla prova riconosciuto alla parte risente degli stessi limiti fissati per la fase degli atti preliminari al dibattimento, ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., potendo, pertanto, essere negato in caso di prove manifestamente superflue o irrilevanti, secondo il vaglio previsto dall'art. 190 cod. proc. pen. (Sez. 6, sentenza n. 8131 del 05/06/2000, Pinto, Rv. 216926). Nel caso di specie, come visto, il Tribunale, all'udienza del 03/11/2016, aveva ritenuto genericamente dedotte le richieste di prove avanzate dalla difesa del solo imputato (omissis), consistenti nella richiesta di ammissione di due testi "per riferire in ordine a circostanze utili in relazione al capo di imputazione e, in particolare, sulla tenuta dei registri di classe"; orbene, detta richiesta difensiva non può che essere qualificata come assolutamente generica e manifestamente superflua, atteso che la motivazione del Tribunale, ancorché stringata, evidenzia come il risultato conoscitivo, cui la richiesta prova testimoniale tendeva, appariva del tutto inconferente, posto che la contestazione suppletiva aveva riguardo alla natura fidefacente dei registri di classe, e non certamente alle modalità di tenuta degli stessi, con la conseguenza

che l'apporto conoscitivo dei testi appariva chiaramente del tutto fuori fuoco rispetto alla qualificazione dei documenti stessi, derivante da una ricostruzione normativa della funzione dei documenti stessi e della loro provenienza da soggetto qualificato.

2.2. Quanto alla possibilità che la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante possa influire sul calcolo della prescrizione, va ricordato come sia stato affermato da questa Corte regolatrice il principio secondo cui "*Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronuncia della sentenza.*" (Sez. 5, sentenza n. 26822 del 23/03/2016, Scanu ed altri, Rv. 267892, in riferimento alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare; Sez. 2, sentenza n. 33871 del 02/07/2010, P.G., P.M. e P.C. in proc. Dodi ed altro, Rv. 248131, in riferimento alla contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 644, commi 3 e 4, cod. pen.; Sez. 6, sentenza n. 44591 del 04/11/2008, P.M. in proc. Nocco ed altri, Rv. 242133, in tema di contestazione della circostanza aggravante della recidiva; Sez. 6, sentenza n. 40627 del 16/10/2008, P.M. in proc. Bozzaotra, Rv. 241488; Sez. 5, sentenza n. 9769 del 19/10/2005, dep. 21/03/2006, Sbrana, Rv. 234225, sempre in tema di contestazione della recidiva).

Analizzando l'evoluzione giurisprudenziale sul tema, va ricordato che la sentenza Sbrana, citata, aveva affermato che, contra riamente a quanto affermato da altro, più risalente filone giurisprudenziale, l'aumento per la recidiva fosse valutabile ai fini della prescrizione, anche se la recidiva era stata contestata per le prima volta dopo trascorso il termine di prescrizione previsto per l'imputazione non aggravata, purché la contestazione preceda la pronuncia della sentenza.

Ciò in quanto – come si legge dalla motivazione della sentenza Sbrana - la recidiva è una circostanza inerente alla persona del colpevole, che esiste già nel momento in cui viene commesso il reato, per cui "*si tratta di una condizione personale del colpevole certamente preesistente alla contestazione, come ha rilevato autorevole dottrina, che viene portata a conoscenza dell'imputato con la contestazione quando il Giudice da quella condizione già esistente intenda far derivare effetti penali. Quindi quando l'Autorità Giudiziaria con il decreto di citazione diretta contesta formalmente un delitto compie per così dire una funzione ricognitiva dell'esistente perché porta a conoscenza dell'imputato il fatto - reato attribuitogli con le relative aggravanti oltre alle situazioni personali che possono comportare, come è per il caso della recidiva, un aggravamento della pena.*"

In sostanza, il ragionamento seguito dalla sentenza citata si fonda sulla constatazione secondo la quale "*se è vero che le aggravanti per essere ritenute dal Giudice debbono essere ritualmente contestate, è anche vero che esse preesistono alla contestazione formale e debbono obbligatoriamente essere contestate.*"

Detto criterio ermeneutico si fonda sulla constatazione della realtà fenomenica del fatto-reato che, come evento storico, prima ancora ed a prescindere dalla valutazione della sua rilevanza penale, è connotato da componenti strutturali che appartengono alla sfera ontologica della vicenda, a prescindere, quindi, dalla loro considerazione o meno nella sfera del diritto penale e, pertanto, anche dal momento in cui detta rilevazione viene effettuata.

Le circostanze, in quanto componenti della morfologia del fatto-reato nella sua collocazione fenomenica, appartengono al tessuto caratterizzante il fatto tipico nella sua specifica individuazione originaria, indipendentemente dal momento in cui esse divengono in concreto rilevanti per l'ordinamento penale; detto momento, anzi, è del tutto indifferente rispetto alla struttura fenomenica in sé considerata, e non incide affatto su di essa, con la conseguenza che la rilevazione di una circostanza da parte del sistema penal-processuale non può che essere considerata un'attività meramente ricognitiva.

Ciò non può che valere per tutte le tipologie di circostanze, anche con riferimento a quelle inerenti alla persona del colpevole, atteso che l'ordinamento non opera alcuna differenziazione del regime giuridico tra le diverse tipologie di circostanze aggravanti per quanto riguarda il profilo in esame, relativo all'incidenza della prescrizione rispetto al momento della contestazione formale.

Ne consegue che il decorso del termine prescrizionale prima della contestazione formale è meramente apparente, dovendosi tenere conto ai fini del calcolo del termine prescrizionale di tutte le circostanze del reato che, pur essendo preesistenti alla contestazione, vengano soltanto con essa portate a conoscenza dell'imputato.

Il Collegio non ignora l'esistenza di un diverso orientamento ermeneutico sull'aspetto in esame, essendo stato affermato, infatti, in tema di recidiva, che la natura costitutiva della contestazione della circostanza aggravante non consente di tener conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, dell'aumento di pena derivante dalla recidiva medesima, ove questa non sia stata contestata prima dello spirare del tempo necessario a prescrivere il reato nella forma non aggravata (Sez. 6, sentenza n. 47499 del 22/09/2015, Bolici, Rv. 265560; Sez. 3, sentenza n. 14439 del 30/01/2014, P.G. in proc. Resmini Bellotti, Rv. 258734).

Tuttavia la motivazione delle citate sentenze non appare affatto convincente; essa si basa, infatti, sulla natura "costitutiva" della recidiva, che non è un mero

status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché essa, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Tale aspetto, peraltro condivisibile, in realtà finisce per confondere i due piani del discorso, del tutto diversi tra loro, altra essendo l'implicazione della natura "costitutiva" della recidiva, che, per poter produrre effetti penali, deve essere contestata, alla stregua, peraltro, di qualsivoglia circostanza aggravante, rispetto alle conseguenze sul piano della prescrizione, una volta che tale contestazione sia intervenuta.

Ed infatti la natura costitutiva della circostanza aggravante della recidiva significa che essa debba essere oggetto di una specifica contestazione da parte del pubblico ministero in funzione dei diritti della difesa dell'imputato, non potendo essere applicata direttamente dal Giudice sulla scorta dei precedenti penali, ma non implica affatto che essa assuma rilevanza anche sotto l'aspetto ontologico unicamente per effetto della contestazione. Quest'ultima, infatti, per la recidiva come per le circostanze aggravanti in generale, ha natura ricognitiva, dimostrativa, cioè, della scelta, da parte della pubblica accusa, di attribuire rilevanza ad una condizione soggettiva preesistente dell'imputato ovvero ad una connotazione specifica del fatto-reato, cui corrisponde una facoltà di scelta da parte del Giudice, di ritenere o meno rilevante, dal punto di vista delle conseguenze in termini di determinazione della pena, la contestazione stessa, nonché, specularmente, le facoltà previste per l'imputato in funzione del'esercizio della propria difesa.

Proprio il regime di facoltatività della recidiva, quindi, sia in riferimento alla contestazione che in riferimento all'applicazione della stessa, rende evidente come essa costituisca una condizione del soggetto, la cui rilevanza è frutto di una scelta discrezionale sia nella fase del suo riconoscimento che nella fase della sua applicazione.

Ne discende, quindi, che il profilo inerente la modalità con cui la recidiva assume rilevanza in riferimento al fatto-reato, ossia la contestazione, non può essere confuso con le conseguenze che da detta contestazione derivano, una volta che la stessa sia legittimamente intervenuta, proprio perché essa si riferisce ad un fenomeno preesistente, inerente una condizione personale del soggetto, con la conseguenza che il fenomeno dell'incidenza sui termini di prescrizione non può che essere ricollegato alla preesistenza della condizione soggettiva medesima.

Non a caso, infatti, le sentenze citate non hanno approfondito in maniera adeguata i due diversi piani in esame, basandosi, essenzialmente, su citazioni di giurisprudenza estremamente risalente.

Per le altre circostanze aggravanti, con particolare riferimento a quelle che riguardano il reato come vicenda storica, di cui le circostanze stesse costituiscono altrettanti componenti fattuali specifiche, tipizzanti il substrato fattuale, vale lo stesso discorso sin qui illustrato.

Ciò, per altro verso, risulta confermato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite, sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, RV. 275436, secondo cui "*In tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma.*"

Detta pronuncia, come noto, si è occupata del profilo concernente l'ammissibilità o meno di una contestazione in fatto della circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma 2, cod. pen., ove per "contestazione in fatto" "*si intende una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027).*"

Sotto l'aspetto che rileva nella presente sede, quindi, detta pronuncia - che ha escluso la possibilità che la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., possa essere ritenuta in sentenza dal Giudice, se non preceduta da una contestazione idonea e valida, in riferimento tanto alla correlazione fra l'accusa e la decisione quanto alla concreta possibilità per l'imputato di difendersi in riferimento all'oggetto dell'addebito – non appare affatto contraddetta dalla sequenza procedimentale in esame, essendo, nel caso di specie, intervenuta, all'udienza del 29/09/2016, la contestazione suppletiva, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen.

La sentenza Sorge, citata, sotto detto profilo, ha, infatti, affermato il principio della necessità di una specifica contestazione della circostanza aggravante, ma non ha affatto limitato le sequenze procedimentali e le scansioni processuali, come previste dal codice di rito, attraverso le quali l'imputato possa essere messo in condizione di conoscere specificamente la contestazione della circostanza aggravante ed esercitare i propri diritti difensivi.

3. Natura di documento pubblico fidefacente del registro di classe e del registro dei professori.

La qualificazione dei documenti oggetto di imputazione ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen. - che individua la pena edittale nella reclusione da tre a dieci anni nel caso in cui la falsità concerna, in tutto o in parte, un atto che faccia fede fino a querela di falso - non può che partire dalla ricognizione della definizione di atto pubblico.

Come noto, il codice penale non determina in alcun modo il concetto di atto pubblico, individuando, invece, la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio, agli artt. 357 e 358 cod. proc. pen.

La definizione e la efficacia dell'atto pubblico, invece, sono individuate, rispettivamente, dall'art. 2699 cod. civ. - secondo il quale "L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato." - e dall'art. 2700 cod. civ. - a norma del quale "L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti."

In riferimento alla delimitazione dell'ambito operativo della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo cod. pen., l'orientamento di questa Corte regolatrice può essere ritenuto incontestato in riferimento al principio secondo cui, in tema di falso ideologico in atto pubblico, aggravato ai sensi della norma citata, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 3, sentenza n. 15764 del 13/12/2017, dep. 09/04/2018, Adinolfi ed altro, Rv. 272589; Sez. 5, sentenza n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, sentenza n. 24768 del 31/03/2016, P.G. ed altri in proc. Caruso ed altri, RV. 267316; Sez. 6, sentenza n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, sentenza n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263265; Sez. 5, sentenza n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298; Sez. 1, sentenza n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959).

Il filone ermeneutico consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, quindi, può essere sintetizzato dalla massima secondo cui "*In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. Ne consegue che la natura di atto pubblico*

di fede privilegiato necessita del concorso di un duplice requisito: a) la provenienza da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della p.a. ad attribuire all'atto pubblica fede; b) l'attestazione del p.u. di verità circa i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione." (Sez. 5, sentenza n. 2714 del 04/10/2016, dep. 20/01/2017, Dragotta ed altri, Rv. 269049; Sez. 5, sentenza n. 48738 del 14/10/2014, P.G. in proc. Moramarco ed altri, Rv. 261298).

Può quindi individuarsi, nell'ambito degli atti pubblici aventi fede privilegiata, un primo livello – per così dire fisiologico - di forza probante privilegiata, circoscritto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e relativo unicamente a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ed un secondo livello, riguardante, invece, la valutazione di tali fatti, che non gode invece della forza probante privilegiata, a meno che la legge non attribuisca al pubblico ufficiale il potere di valutare i fatti stessi con valore legale (Sez. 5, n. 4339 del 10/02/1984, Manarin, Rv. 164130; Sez. 2, sentenza n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, Platamone, Rv. 254305; Sez. 5, sentenza n. 49025 del 12/11/2004, Margarino, Rv. 231284).

Ciò in quanto, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non può essere destinato a provare la verità di alcun fatto. Diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.

La giurisprudenza di questa Corte, con espresso riferimento al registro di classe ed al registro dei professori, non ha mai affrontato *ex professo* il profilo concernente la qualificazione del falso ai sensi del comma secondo dell'art. 476 cod. pen., limitandosi a qualificare come atto pubblico il registro di classe; ciò in quanto, del tutto evidentemente, alla luce delle motivazioni dei precedenti in esame, il predetto profilo, qui rilevante, non costituiva oggetto di trattazione in riferimento ai motivi di ricorso posti a fondamento delle citate pronunce (Sez. 5, sentenza n. 13769 del 21/11/2012, dep. 22/03/2013, Felli ed altro, Rv. 255451, secondo cui *"In tema di reati contro la fede pubblica, costituisce atto pubblico il registro di classe di una scuola, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 479 cod. pen. in caso di falsa annotazione in esso della presenza di un alunno."*; Sez. 5, sentenza n. 9793 del 23/02/2006, Boccia ed altri, Rv. 234238,

che ha ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. nel caso di un docente di un centro studi, legalmente riconosciuto, che aveva attestato falsamente la regolare frequenza di studenti di altri istituti privati alle lezioni, frequenza che consentiva di presentarsi agli esami finali per il conseguimento del diploma di Stato come alunni interni del predetto centro studi, avendo, in particolare, omesso di indicare le assenze nei registri di classe, considerato che il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, in quanto l'insegnamento è pubblica funzione funzione e le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86 e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico; Sez. 5, sentenza n. 790 del 13/11/1996, dep. 04/02/1997, Zaro ed altro, Rv. 208196, secondo cui "*Ha natura di atto pubblico il registro di classe, che, pur non identificandosi con il registro del professore, costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe ed è destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica e in particolare a far fede 'erga omnes', quale attestazione di verità, dell'attività svolta in classe dall'insegnante.*").

Ciò che emerge dalla lettura delle pronunce da ultimo indicate consente, in ogni caso, di individuare alcuni assunti pacificamente affermati in riferimento allo svolgimento dell'attività di insegnamento ed al riflesso che detto inquadramento determina sul regime giuridico degli atti emessi nell'esercizio di detta funzione. In particolare: la indiscutibile qualificazione di pubblica funzione dell'insegnamento, come peraltro emerge chiaramente dagli artt. 33 e 34 della Costituzione; l'equiparazione alle scuole pubbliche delle scuole secondarie private riconosciute, ai sensi della legge n. 86 del 1942 e, quindi, la qualifica di pubblico ufficiale del docente di un istituto privato parificato ad un istituto pubblico.

Detto inquadramento, per la verità, risulta del tutto incontestato anche da parte della difesa degli imputati.

Tanto premesso, quindi, non può che attribuirsi natura di fede privilegiata al contenuto dei registri di classe e dei registri dei professori, oggetto delle imputazioni in esame, per ciò che concerne la provenienza dei detti documenti da insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, quindi da pubblici ufficiali, in relazione a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere da lui compiuti, come tali dovendosi qualificare, all'evidenza, le attestazioni concernenti la presenza, la frequenza degli alunni e lo svolgimento dell'attività didattica.

In realtà, occorre considerare che l'individuazione dell'oggettività giuridica tutelata dai delitti di falso – tradizionalmente individuata con la fede pubblica – risente, indiscutibilmente, dell'astrazione concettuale sottesa alla predetta nozione, tant'è che si è tentato, da parte della dottrina, sia di inquadrare i reati

di falso come reati plurioffensivi, richiedendo, quindi, la lesione di un interesse ulteriore rispetto alla fede pubblica, sia di individuare nell'efficacia probatoria delle rappresentazioni tutelate l'oggetto giuridico dei reati di falso.

Senza entrare nel merito delle accennate analisi dottrinali – peraltro entrambe ritenute insoddisfacenti da altra, più recente dottrina -, va osservato che la crescente complessità della società in cui viviamo ed operiamo, ed il moltiplicarsi di strumenti di comunicazione di fonte spesso incerta e, sempre più di frequente, opaca, rende crescente l'esigenza di tutelare l'affidabilità dell'informazione pubblica e la capacità rappresentativa dei veicoli comunicativi in cui essa si estrinseca. Da ciò – come dimostra, in particolare, l'evoluzione della categoria dei reati di falso ed il loro autonomo identificarsi in categoria, differenziandosi rispetto alle modalità esecutive delle aggressioni fraudolente al patrimonio - deriva che la funzione rappresentativa di un documento costituisce un bene giuridicamente rilevante e meritevole di tutela, a prescindere dalla sua valenza probatoria e, quindi, a prescindere dall'accertamento giudiziale della sua falsità con il subprocedimento incidentale accertativo predisposto a tal fine dall'ordinamento giuridico civilistico.

La sussistenza di un falso presuppone un enunciato idoneo ad assumere un significato descrittivo o constatativo non corrispondente ai fatti, tenendo presente che, ovviamente, il significato degli enunciati può essere plurimo, in dipendenza dall'uso che se ne fa e, soprattutto, dal contesto normativo in cui essi si collocano. Una struttura linguistica, inoltre, può assumere diversi significati in riferimento non solo alla diversità dei contesti sociali o normativi in cui si colloca, ma anche in riferimento al medesimo contesto, allorquando, cioè, il significato linguistico di un enunciato non corrisponde a quello pragmatico, ossia all'uso che se ne fa nel contesto della comunicazione.

Appare quindi evidente come, in relazione agli enunciati linguistici che si pongono come rappresentativi di fatti di particolare pregnanza per l'ordinamento giuridico - ossia ricollegabili all'esercizio di funzioni pubblicistiche rilevanti a livello di valori costituzionalmente tutelati - l'interesse che vi sia una perfetta aderenza tra il significato che l'enunciato assume in concreto e la struttura linguistica che lo rappresenta si riflette sulla valenza attribuita a quegli enunciati; in quanto provenienti da soggetti particolarmente qualificati e preposti alla comunicazione di quegli enunciati, caratterizzanti ed essenziali in riferimento al corretto esercizio della funzione a cui sono ricollegati, essi sono, per tale ragione, connotati dal massimo livello di affidabilità ed attendibilità, in tal senso, quindi, dovendosi intendere il concetto di fede pubblica attribuito dalle varie fonti alle attestazioni del pubblico ufficiale di verità circa i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza in riferimento alla formazione di atti rappresentativi e caratterizzanti la pubblica funzione.

Ciò, peraltro, nel caso in esame, risulta confermato dall'art. 41 del r.d. 30/04/1924, n. 965, secondo il quale "Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni.
In fin d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento."
Il registro o giornale di classe rappresenta, quindi, la verbalizzazione dell'andamento e del rendimento dell'alunno nel corso dell'anno, secondo quanto caduto sotto la diretta percezione dell'insegnante; mentre la relazione finale si pone come propedeutica al giudizio che, a sua volta, si concretizza, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assume alla fine di ciascun anno scolastico.
Detta disposizione è stata oggetto specifico della pronuncia di Sez. 5, sentenza n. 12862 del 21/09/1999, Becattini MA ed altri, Rv. 214890, dalla cui motivazione può concludersi che devono essere indiscutibilmente qualificate come atto pubblico avente fede privilegiata tutte le attestazioni, riguardanti "attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti"; natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed, anzi, essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale.
Appare evidente, in altri termini, alla luce delle considerazioni complessivamente illustrate, come la qualificazione della condotta descritta nei capi di imputazione sia stata correttamente inquadrata nella fattispecie aggravata di cui agli artt. 479, 476, comma secondo, cod. pen.
Coerentemente con detta impostazione, inoltre, va ricordato che anche la giurisprudenza amministrativa qualifica i documenti in esame come atti fidefacenti (Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2015, n.5613, secondo cui "*I registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, le cui risultanze possono essere poste in discussione soltanto a seguito di eventuale querela di falso; e va rimarcato che eventuali vizi o irregolarità nella tenuta dei registri degli insegnanti non possono riflettersi sulla legittimità del giudizio finale posto che i registro medesimo rappresenta una mera verbalizzazione dell'andamento e del rendimento dell'alunno nel corso dell'anno; mentre il giudizio si concretizza, poi, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assume al termine di ciascun anno scolastico*"; TAR Puglia, Lecce, sez. 2, ud. 13/06/2018, dep. 26/06/2018, n. 1071; TAR Sardegna, Cagliari, 17/06/2002, n. 705, che hanno affermato come dalla natura di atto pubblico del

registro, che fa prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso, discende che l'eventuale falsità dei registri potrà rilevare solo a seguito dell'espletamento del giudizio disciplinato dall'art. 221 cod. proc. civ.).

Quanto al profilo che in questa sede più specificamente rileva, come già osservato in precedenza, va ribadito che non vi è alcun dubbio che al personale docente ed al preside di un istituto privato parificato competa la qualifica di pubblico ufficiale, poiché l'insegnamento che si svolge in tali enti è impartito in seguito a speciale autorizzazione dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, con la conseguenza che, seppure il riconoscimento da parte dello Stato non possa trasformare in pubblica una scuola privata, vale però ad attribuire all'attività di insegnamento compiuta dalla stessa, ed ai titoli da essa rilasciati, lo stesso valore dell'insegnamento e dei titoli della scuola pubblica, il che conferma e giustifica l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al personale predetto (Sez. 6, sentenza n. 8726 del 07/02/1989, Grismani, Rv. 181596; Sez. 6, sentenza n. 2294 del 07/11/1985, dep. 20/03/1986, Di Mari, Rv. 172192).

Quanto alla fonte normativa che prevede detta parificazione, come noto, essa va individuata, senza alcun dubbio, nella legge 19 gennaio 1942, n. 86 (Sez. 5, sentenza n. 38466 del 22/07/2015, Todaro Annamaria ed altro, Rv. 264921; Sez. 5, sentenza n. 9793 del 23/02/2005, Boccia ed altri, Rv. 234238, con specifico riferimento alle attestazioni contenute nei registri di classe; Sez. 5, sentenza n. 3004 del 13/01/1999, Thaler W. ed altro, Rv. 212937; Sez. 5, sentenza n. 12862 del 21/09/1999, Becattini ed altri, Rv. 214890; Sez. 5, sentenza n. 2492 del 19/11/1998, dep. 25/02/1999, Boccia R.R. ed altri, Rv. 212814).

Quanto alla differenza tra il registro di classe ed il giornale del professore, il primo è disciplinato dall'art. 41 r.d. n. 965/1924; come detto, in esso vengono depositate le firme dei professori, le assenze, le giustificazioni degli alunni, i compiti assegnati, i lavori svolti e i dati generali degli alunni, ed ha la funzione di annotare i provvedimenti disciplinari, i compiti assegnati e il programma scolastico svolto dai docenti in ogni singola giornata, le assenze degli alunni e le giustificazioni. Insieme al giornale del professore attesta, inoltre, la presenza dei docenti in classe. Il registro di classe è visionabile da tutti gli alunni della classe.

Il giornale del professore o registro del professore è un documento cartaceo in dotazione ad ogni singolo insegnante, nel quale si annotano assenze e valutazioni relative ad ogni alunno nella propria materia.

Entrambi i detti documenti, quindi, non possono che essere equiparati nella valutazione normativa quali strumenti provenienti entrambi da un pubblico ufficiale ed in grado di attestare fatti, episodi e situazioni riguardanti la vita

comportamentale degli alunni sia all'interno del gruppo classe che dell'istituzione scolastica in generale.

In tal senso deve essere ricordata la motivazione della sentenza Sez. 5, n. 12962 del 21/09/1999, Becattini MA ed altri, Rv. 214890, già citata, secondo cui "*Premesso che nessuno dei ricorsi contesta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 C.P. del preside e degli insegnanti di istituto di istruzione parificato (correttamente affermata dai giudici di merito in relazione alle funzioni da essi esercitate), la Corte osserva che il registro personale del professore è espressamente previsto dall'art. 48 (rectius 41) del fondamentale R.D. 30.4.1924 n. 965 con l'indicazione di 'giornale di classe' che deve essere tenuto da ogni professore (giurisprudenza sostanzialmente costante, fra tante Sez. VI 9.4.84 N. 4127, Barberis + 2; Sez. V 6.7.83 N. 8498, Fedele + 1; ad colorandum la stessa C.M., circolare ministeriale, 252/78 punto cinque richiamato dalla menzionata sentenza N. 3004/99 parla espressamente delle registrazioni che ogni docente è tenuto a compiere sul 'giornale di classe' comunemente chiamato 'registro personale del professore'), ed è diverso dal diario di classe che riguarda l'intera classe e sul quale 'si succedono' le attestazioni del professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel determinato giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente per costante giurisprudenza atto pubblico. Nel 'giornale di classe' ex art. 41 R.D. 30.4.1924 N. 965 (quindi registro personale del professore) debbono essere registrati '... i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni'; indiscutibile, quindi, la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti 'attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti' (S. U.10.10.81, Di Carlo); ma indiscutibile detta natura anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato finale dello scrutinio finale, e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale. Ed infatti è il registro personale del professore che consente a questi (o a chi per necessità lo debba sostituire) di riferire nel consiglio dei professori in sede di scrutinio e fornire indicazioni e fare proposte (artt. 77 sgg. R.D. 4.5.1925 N. 653) in ordine alla valutazione dell'alunno, indicazioni tra le quali sicuramente rilevante è quella delle assenze relative alla materia insegnata dal professore non rilevando in contrario che attraverso un laborioso esame del diario di classe o di altri registri possa giungersi allo stesso risultato di conoscenza del numero delle assenze in quella determinata materia.*"

Sulla scorta di detto percorso ermeneutico la sentenza citata concludeva per la qualificazione di falso in atto pubblico in ordine a tutte le imputazioni, sia quelle

relative alle false attestazioni nel diario di classe che quelle del registro personale del professore.

In realtà, come si evince dalla motivazione della sentenza appena citata, nelle disposizioni normative sembra esservi un sovrapposizione tra i registri indicati, come si evince dal fatto che l'art. 41 del r.d. 30/04/1924, n. 965 reca l'indicazione "giornale di classe", mentre il punto 5 della circolare ministeriale n. 252 del 18/10/1978, relativo al "registro personale del docente", sembra sovrapporre i due concetti.

Ciò che, tuttavia, rileva in questa sede è l'assimilazione ad un'unica categoria concettuale delle annotazioni provenienti dal docente, nella sua qualità di pubblico ufficiale, delle attività da lui compiute o dei fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.

Nessuna rilevanza, quindi, può essere attribuita alle argomentazioni difensive, basate sulla valutazione operata da altra Autorità Giudiziaria e cristallizzata in un provvedimento di archiviazione, la cui valenza non può che essere in questa sede assolutamente recessiva a fronte di quanto emerso all'esito di un iter processuale articolatosi in due gradi di giudizio di merito.

Prive di pregio appare anche il richiamo al d. lgs. 85/2005, in quanto occorre ricordare, su questo tema, che il decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aveva introdotto, per le istituzioni scolastiche e i docenti, l'obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, prevedendo che il Ministero di Istruzione, Università e Ricerca predisponesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; detto piano non risulta essere stato predisposto, vanificando di fatto il processo normativo e, dunque, rendendo non obbligatorio l'utilizzo del registro e pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica.

Le funzioni del registro di classe, infine, sono richiamate anche dal d.m. del 5 maggio 1993 e dalla successiva o.m. del 2 agosto 1996, n.236; il primo insiste sulla natura funzionale del documento, definito come mezzo per la estrinsecazione di attività, verifiche, esercitazioni, laboratori e quant'altro possa servire ad ogni docente del consiglio di classe per regolare o rimodulare la propria attività didattica ed anche educativa sullo stesso ritmo degli altri docenti; la seconda contiene una elencazione utile della funzione ad esso attribuita, individuando la finalità del registro di classe in quella di "documentare gli aspetti amministrativi della vita di ciascuna classe", indicando che dalla sua tenuta sono responsabili i docenti contitolari, e specificando che esso riporta l'elenco ed i dati

anagrafici degli alunni, le rispettive presenze ad assenze; i nominativi dei docenti che operano nella classe, gli ambiti disciplinari ad essi assegnati e l'orario delle attività didattiche.

Non si comprende, quindi, alla luce della funzione delle attestazioni contenute nel registro di classe e nel registro del professore, come potrebbe negarsi la natura degli stessi di atto pubblico con fede privilegiata, posto che in detta categoria devono farsi rientrare tutti i documenti che, formati dal pubblico ufficiale competente, siano destinati a provare un fatto giuridicamente rilevante del pubblico ufficiale stesso o da lui percepito od attuato.

In realtà, ciò che va essenzialmente rimarcato in questa sede è come, soprattutto in epoca più recente, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice abbia affermato che il concetto di falso ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., vada disancorato da una lettura ricostruttiva dello stesso basata unicamente sulle disposizioni di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ.

In tal senso va ricordata Sez. 5, sentenza n. 3542 del 17/12/2018, dep. 24/01/2019, Esposito Domenico, Rv. 275415, secondo cui - in riferimento alla qualificazione di atto pubblico della relazione di servizio e dell'annotazione su registro modello 117 effettuate da un agente di Polizia penitenziaria - è stato affermato che "*Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i. documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione.*"

Detto filone ermeneutico, in realtà, risale ad al principio affermato da Sez. 5, sentenza n. 9358 del 24/04/1998, Tisato, Rv. 211440, la cui massima risulta del tutto conforme alla pronuncia più recente, Esposito Domenico, citata.

In realtà, dalla motivazione di entrambe le sentenze emerge chiaramente come la distinzione tra atto pubblico dotato di fede privilegiata ed atto pubblico *tout court* vada individuata in riferimento non tanto ad una qualificazione in sé dell'atto, ma, piuttosto, in relazione ad un'operazione più complessa, in cui rileva il soggetto da cui proviene l'atto stesso e, contemporaneamente, la finalità dell'atto in riferimento alla funzione pubblica, di cui costituisce manifestazione, e per il raggiungimento dei cui fini la norma di riferimento disciplina l'atto stesso.

In tal senso non può che ricordasi come le Sezioni Unite abbiano chiarito che "*Ai sensi dell'art. 357 cod. pen., come novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto*

pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Sez. U, sentenza n. 7958 del 27/03/1992, dep. 11/07/1992, Delogu, Rv. 191171). Da ciò, per l'appunto, consegue come nella nozione di atto pubblico rientrino non solo le attestazioni di fatti compiuti dal pubblico ufficiale o caduti sotto la sua diretta percezione nell'esercizio della specifica funzione attribuita dalla legge al pubblico ufficiale medesimo, che vanno qualificati senza alcun dubbio ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., ma anche quegli atti posti in essere al di fuori dell'esercizio specifico della funzione e, comunque, destinati ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, rilevanti ai sensi dell'art. 476, comma primo, cod. pen. Ed in tal senso, infatti, la sentenza Tisato, citata, aveva affermato che *"Sono atti pubblici, quindi, anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come la dichiarazione del privato al pubblico ufficiale."*

In realtà, deve osservarsi che la giurisprudenza, anche più risalente, di questa Corte regolatrice, si è sempre espressa in maniera chiara sulla tematica in esame (Sez. 5, sentenza n. 268 del 10/02/1967, Margarone, Rv. 103943, secondo cui *"Rientrano nella categoria degli atti pubblici, ai fini del reato di falso, tutti i documenti, sia pure di carattere interno, che, formati dal pubblico ufficiale competente, costituiscano o concorrano a costituire un diritto od un obbligo per taluno, oppure siano destinati a provare un fatto giuridicamente rilevante del pubblico ufficiale o da lui percepito od attuato. La sottoscrizione del registro delle presenze da parte dei singoli insegnanti di una scuola pubblica è destinata a costituire la attestazione di verità della loro presenza nella scuola stessa. Pertanto e indubbio che la relativa falsificazione integra tutti gli estremi del reato di falso ideologico in atto pubblico, previsto e punito dall'art 479 cod. pen."*; Sez. 5, sentenza n. 1120 del 11/07/1967, Quarantotto, Rv. 105579, secondo cui *"Costituisce falsità in atto pubblico la falsificazione del giornale di classe o diario scolastico di un pubblico istituto (nella specie, scuola media unificata), in quanto tale documento, pur non identificandosi con il registro del professore, espressamente previsto dalla legge (RD 30 aprile 1924, n 956, art 48), é un registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe scolastica ed ha tutti i requisiti essenziali dell'atto pubblico in considerazione non soltanto del fatto che esso risulta posto in essere da pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività, ma anche dello scopo, a cui esso é destinato, di fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti - espressione essenziale della vita stessa della scuola - attraverso la quotidiana documentazione della presenza in classe dell'insegnante, dell'attività dallo stesso svolta, comprensiva anche delle*

attestazioni concernenti la presenza degli alunni e il loro comportamento, documentazione sottoposta al controllo del preside, attestato dalla apposizione della firma dello stesso, accanto a quella dell'insegnante").

Ciò dimostra come la natura di atto pubblico fidefacente debba essere individuato, volta per volta, nell'atto che costituisce diretta estrinsecazione della pubblica funzione, dovendo contemporaneamente essere chiaro che il concetto di pubblica funzione non va limitato ad una categoria astratta di esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, dovendosi, al contrario, tenere presente ciò che rappresenta in concreto il fine istituzionale dell'ente, di cui l'atto costituisce attuazione.

Nel caso dell'attività didattica, che è essa stessa pubblica funzione, la qualificazione degli atti che estrinsecano la finalità completa dell'ente non può essere considerata come avulsa da quelle connotazioni tipiche della funzione stessa, con la conseguenza che le attestazioni poste in essere nel corso dell'attività didattico-istituzionale non possono che essere inquadrate nella categoria di atti fidefacenti (sulla natura pacificamente autoritativa o certificativa della funzione pubblica, anche disgiuntamente esercitate, cfr. Sez. 5, sentenza n. 6685 del 14/04/1992, P.G. in proc. Martinelli ed altri, Rv. 190513, proprio in riferimento alla funzione pubblica di insegnamento).

Altro profilo che va in questa sede ribadito concerne l'errore concettuale – presente nei motivi di ricorso – secondo cui sembrerebbe che l'inquadramento della fattispecie ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., richieda l'espressa previsione normativa, in riferimento alla categoria di appartenenza dell'atto, della necessità che lo stesso venga impugnato con querela di falso per contestarne il contenuto.

Ciò si basa su un equivoco delle categorie dogmatiche e, conseguentemente, sulle conseguenze applicative delle stesse, derivante da una sorta di osmosi tralatizia tra disposizioni civilistiche, quali quelle di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., e la struttura delle fattispecie incriminatrici, con particolare riferimento ali artt. 476 e 479 cod. pen., non sussistendo alcun automatismo applicativo delle disposizioni civilistiche predette al processo penale, dovendosi ribadire, al contrario, il principio dell'inesistenza, nell'ambito del processo penale, di una regola di "fede privilegiata" di atti pubblici che possa essere smentita solo a seguito di una procedura incidentale in sede civile (Sez. 6, sentenza n. 1361 del 04/12/2018, dep. 11/01/2019, Zanzurino Antonio, Rv. 274839).

Come si evince dalla motivazione della sentenza citata, il richiamo alla fede privilegiata di un atto non può essere disgiunta dalla considerazione che "*il nuovo codice di procedura non contempli l'istituto dell'incidente di falso che disciplinava l'impugnazione di un atto o di un documento del processo denunziato di falsità, né riproduce l'art. 158 del codice abrogato, che attribuiva*

al processo verbale il valore di atto pubblico di fede privilegiata, sicché esso costituiva attestazione incontrovertibile rispetto ai fatti che il pubblico ufficiale aveva dichiarato di aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza, finché non fosse stato invalidato mediante lo speciale meccanismo processuale incidentale previsto dagli art. 215/218 cod. proc. pen. 1930."

Con la sentenza in esame, infatti, la Sez. 6 – seppure in riferimento agli atti del processo - ha compiuto un'analisi completa degli istituti, concludendo che la "querela di falso" del cod. civ. del 1942 e del cod. proc. civ. del 1940 non ha mai riguardato la materia penale, anche sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, che prevedeva l'incidente di falso, di cui agli artt. 215 e segg., da utilizzare unicamente per gli atti del processo, oltre agli artt. 155 e 158, in tema di processi verbali. Tuttavia anche detta ultima disposizione, che, nella prima parte, prevedeva che "il processo verbale fa fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o essere avvenuto in sua presenza ...", non conteneva alcun richiamo delle regole probatorie del diritto civile e del relativo rimedio per accertare la falsità. Anche nell'ambito degli atti processuali, l'impugnazione di falso era prevista espressamente, ad esempio, per smentire la "relazione di notificazione" dell'ufficiale giudiziario, ma con il rimedio endoprocessuale dell'incidente di falso di cui all'art. 215 del codice di procedura penale, essendo pacifico anche in giurisprudenza come non fosse necessario ricorrere, in tal caso, al processo civile.

Inoltre, la sentenza in esame ha rilevato: "*.....il codice vigente, nell'ottica di rendere più spedito il processo, ha previsto che le questioni relativa alla veridicità di atti processuali siano risolte nel corso del procedimento, senza necessità di attivare una specifica procedura. Deve darsi però atto che vi è giurisprudenza che sostiene che gli atti 'del' processo avente fede privilegiata possano essere smentiti solo a seguito di proposizione di querela di falso. Che il riferimento sia alla 'querela di falso' di cui agli artt. 2700 cod. civ. e 221 e ss cod. proc. civ., però, appare certo solo nella decisione Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279 e sostenuta in modo meno netto nella decisione Sez. 4, n. 26419 del 20/04/2007 - dep. 09/07/2007, Samlali e altro, Rv. 2370470. Nelle sentenze Sez. 3, n. 44687 del 07/10/2004, Delle Coste, Rv. 2303150 e Sez. 2, n. 13748 del 10/03/2009, Scintu, Rv. 244056, invece, si afferma la necessità, per smentire la veridicità degli atti in questione, della presentazione di 'querela' (per il reato) di falso; si afferma, quindi, che sia necessario l'accertamento del reato di cui all'art. 479 cod. pen. con la conseguente dichiarazione di falsità dell'atto. Anche a fronte della terminologia utilizzata, non si sostiene la necessità di ricorrere alla specifica procedura del cod. proc. civ. Altre decisioni, invece, affermano la necessità di 'querela di falso' - quasi tutte in relazione ad attività di notifica dell'ufficiale giudiziario o*

dell'ufficiale postale - per smentire la veridicità di atti del processo ma non fanno un chiaro riferimento al peculiare procedimento civile, bensì sembrano richiedere una specifica attività della parte interessata per provare il falso, ma nella stessa sede penale (Sez. 5, n. 348 del 03/02/1994, Bellomo ed altri, Rv. 197152; Sez. 3, n. 7785 del 09/07/1996, Rizzo, Rv. 206056; Sez. 3, n. 9975 del 28/01/2003, Adamo, Rv. 223819; Sez. 1, n. 20993 del 01/04/2004, Ivone, Rv. 228196; Sez. 6, n. 26066 del 26/04/2004, Cecchetelli, Rv. 229460; Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267; Sez. 6, n. 46749 del 20/11/2013, Calcagnile, Rv. 257456; Sez. 4, n. 6363 del 06/12/2016, Oukhita e altro, Rv. 269102). Si deve, invece, ribadire la assoluta corrispondenza al dato normativo della interpretazione che si condivide; del resto una non prevista 'pregiudiziale civile' che, se del caso, dovrebbe comportare la sospensione del processo, non risulta compatibile con il rito penale per: la mancata previsione nel codice del 1989 dell' 'incidente di falso', subprocedimento che comunque si svolgeva nell'ambito dello stesso processo penale, la testuale non riferibilità della disciplina del cod. proc. civ. agli atti del processo penale, la evidente incompatibilità delle diverse procedure, non essendo prevista la lunga sospensione del processo penale in attesa della decisione definitiva nel procedimento civile di querela di falso. Si noti, peraltro, che anche le decisioni che richiamano espressamente il procedimento civile di accertamento della falsità non affrontano il tema della modalità di sospensione del processo penale, disciplinate dall'art. 3 cod. proc. pen. in riferimento ad altre 'questioni pregiudiziali'. L'attendibilità di un atto 'del' processo va quindi decisa dallo stesso giudice procedente, senza alcuna specifica procedura, sulla scorta di una seria offerta di prova della parte interessata."

Benché la motivazione della sentenza Zanzurino riportata riguardi, come detto, la rilevanza del falso relativo ad atti processuali, in realtà la logica ad essa sottesa consente di pervenire a simili conclusioni anche sotto il profilo dell'inquadramento delle categorie del diritto sostanziale.

Il che, in altri termini, consente di concludere che la disciplina civilistica dettata dagli artt. 2699 e 2700 citati, non possa influenzare le categorie penali al punto da ritenere necessaria, ai fini della qualificazione di una condotta ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., la sussistenza di una norma di legge o di regolamento che attribuisca all'atto la natura di fede privilegiata nella misura in cui ricolleghi a detta natura, espressamente, l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 2700 cod. civ.

Nessuna disposizione, né del codice sostanziale né del codice di rito, autorizzano detta interpretazione, al di là di una commistione basata su una sostanziale sovrapposizione concettuale.

Il concetto di fede privilegiata - che, peraltro, riguarda solo parte del contenuto dell'atto nella sua componente di provenienza e di attestazione, con esclusione

della parte intrinsecamente valutativa, salve, in tal caso, disposizioni espresse – va ricostruito dall'interprete tenendo presente la funzione pubblica esercitata, nelle sue componenti certificative e/o autoritative, in coerenza con la natura stessa della funzione, non essendo affatto necessaria la presenza di una fonte normativa che preveda *ex professo* la necessità di procedere ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., per confutare detta sostanza dell'atto.

Peraltro, ben possono rinvenirsi atti la cui funzione di fede privilegiata sia prevista e riconosciuta chiaramente ed espressamente dal dettato normativo o regolamentare, ma ciò non autorizza affatto a ritenere che, ove detta qualificazione non sia esplicitata, essa vada automaticamente esclusa, dovendosi necessariamente ritenere, in tal caso, il falso rilevante ai sensi dell'art. 476, comma 1 cod. pen.; in tal senso, non possono, infatti, dimenticarsi i casi in cui la natura dell'atto si ricavi da norme extrapenali, il che richiede spesso una complessa attività ermeneutica da parte dell'interprete.

Quanto sin qui illustrato appare confermato, sotto altro aspetto, dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, già citata, la quale ha espressamente considerato come alcune circostanze aggravanti implichino, ai fini della individuazione della loro sussistenza, una componente valutativa, in quanto le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. *"Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale."*

Proprio in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., le Sezioni Unite hanno ricordato che *"la struttura della fattispecie comprende un elemento materiale, costituito dal compimento della condotta su un atto che, nell'implicito riferimento alla disposizione incriminatrice del precedente comma 1, è oggettivamente determinato nelle sue caratteristiche pubblicistiche in quanto formato o comunque manipolato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni"*; ma *"è evidente come detta fattispecie includa anche un elemento valutativo, dato dalla possibilità di qualificare l'atto come facente fede fino a querela di falso o, nella sintesi terminologica comunemente adottata, fidefacente."*

Le Sezioni Unite, quindi, dopo aver confermato la qualità di un atto fidefacente alla luce dei criteri ermeneutici indicati dalla giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice, hanno osservato che *"Si tratta, all'evidenza, di profili che sono*

oggetto di una pluralità di giudizi valutativi con riguardo, in primo luogo, all'interpretazione ed all'applicazione di norme anche extrapenali; e di seguito, sulla base di tali riferimenti normativi, all'accertamento dell'efficacia probatoria di fede privilegiata dell'atto in quanto proveniente da un pubblico ufficiale facoltizzato ad attribuire all'atto stesso tale efficacia, e quindi alla sussistenza di tale facoltà in capo a quel pubblico ufficiale, nonché alla riconducibilità del contenuto dell'atto alla rappresentazione di operazioni compiute dal pubblico ufficiale o di fatti dallo stesso constatati."

Il che, in altri termini, conferma come la qualificazione di un atto ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., in realtà, costituisca un'operazione ricostruttiva spesso complessa, da effettuare sulla scorta dei criteri ermeneutici sin qui delineati, avendo sempre presente la peculiarità delle categorie dogmatiche sottese, ed evitando scorciatoie interpretative fondate su sintesi improprie e su indebite confusioni concettuali, a maggior ragione non condivisibili in quanto non previste da alcuna disposizione normativa.

4. Quanto al motivo di ricorso nell'interesse di (omissis) , relativo alla notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, va osservato che – come si evince dagli atti processuali – il decreto di citazione in esame risulta contenere chiaramente l'indicazione del domicilio eletto dall'imputato, non sussistendo, pertanto, alcuna ragione per ritenere che l'ufficiale giudiziario avesse eseguito la notifica altrove, in assenza di allegazione in tal senso.

In ogni caso, deve ricordai che la nullità invocata dalla difesa nel motivo di ricorso è una nullità generale a regime intermedio che, come tale, avrebbe dovuto essere eccepita con i motivi di gravame, non risultando che ciò fosse avvenuto.

Infine, allorché la relata di notifica non indica specificamente il luogo ove la stessa notificazione è avvenuta, deve presumersi, fino a prova contraria, che sia stata effettuata nel luogo indicato nell'atto da notificare (Sez. 3, sentenza n. 2183 del 10/06/1999, Caterisano, Rv. 214939) e, come detto, nel caso di specie, al di là di mere asserzioni, non è stata fornita prova alcuna che la consegna nelle mani della convivente dell'imputato sia avvenuta in luogo diverso rispetto al domicilio eletto e riportato nel decreto di citazione.

I ricorsi degli imputati vanno, pertanto, rigettati, con condanna degli stessi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 02/07/2019

Il Consigliere estensore
Rossella Catena

Il Presidente
Maria Vessichelli

CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

21 NOV. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise